DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI, DI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA

Art. 3

Disposizione transitoria concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2001

Per l'anno 2001 le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Versione in vigore dal 1 luglio 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi, di modalita' di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-accise-sui-prodotti-petroliferi-di/art-3-disposizione-transitoria-concernente-le-modalita-di-presentazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it